

A.S.TOS.OdV

ASSOCIAZIONE STOMIZZATI TOSCANI

STATUTO 2024

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO 1 - Disposizioni generali

ART. 1 - Denominazione e Sede

ART. 2 - Statuto

ART. 3 - Efficacia dello Statuto

ART. 4 - Modificazioni dello Statuto

ART. 5 - Interpretazione dello statuto

TITOLO 2 - Finalità dell' Associazione

ART. 6 - Solidarietà

ART. 7 - Finalità nel settore della stomizzazione

ART. 8 - Ambito di attuazione delle finalità

ART. 9 - Notiziario associativo

TITOLO 3 - Gli Associati

ART. 10 - Ammissione

ART. 11 - Diritti

ART. 12 - Doveri

ART. 13 - Esclusione

ART. 14 - Recesso

TITOLO 4 - Gli Organi

ART. 15 - Indicazione degli organi

* CAPO 1 - L' ASSEMBLEA

ART. 16 - Composizione e compiti

ART. 17 - Convocazione

ART. 18 - Validità dell'Assemblea

ART. 19 - Deliberazioni

ART. 20 - Verbalizzazione

* CAPO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 - Composizione

ART. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

* CAPO 3 - LA PRESIDENZA

ART. 23 - Elezione e durata

ART. 24 - Il Presidente – funzioni

ART. 25 - I vice presidenti - funzioni

* CAPO 4 - ALTRI ORGANI

ART. 26 - Il Segretario

ART. 27 - il Tesoriere

ART. 28 - Revisori dei Conti

TITOLO 5 - LE RISORSE ECONOMICHE

ART. 29 - Indicazione delle risorse

ART. 30 - Contributi

ART. 31 - Erogazioni, donazioni e lasciti

TITOLO 6 - Il Bilancio

ART. 32 - Bilancio consuntivo e preventivo

ART. 33 - Approvazione del bilancio

TITOLO 7 - Le Convenzioni

ART. 34 - Stipulazione delle convenzioni

TITOLO 8 - Dipendenti e collaboratori

ART. 35 - Volontari

ART. 36 - Dipendenti e collaboratori

TITOLO 9 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

ART. 37 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

TITOLO 10 - Scioglimento dell' Associazione

ART. 38 - Scioglimento dell'Associazione

ART. 39 - Rinvio

* * *

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 - Denominazione e Sede

1. È costituita l'associazione di volontariato denominata "Associazione Stomizzati Toscani" A.S.TOS. OdV
2. La durata dell'Associazione è illimitata.
3. L'Associazione ha sede legale in via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze.
4. Potranno essere istituite o chiuse sedi operative in altre città della Regione Toscana mediante delibera dell'Ufficio di Presidenza, da ratificarsi nella prima assemblea successiva.
5. Ogni sede operativa si costituisce in modo uniforme secondo un regolamento adottato e approvato dall'assemblea; quelle esistenti apportano eventuali modifiche, se necessario.

ART.2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità e nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e s.m.i., del Codice Civile, delle leggi dello Stato e della Regione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 co.1 lett. a) del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Si atterrà ai seguenti principi:
 - a) assenza del fine di lucro;
 - b) democraticità della struttura;
 - c) elettività;
 - d) gratuità delle cariche associative;
 - e) gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, volontario.
3. Gli organi sociali v e n g o n o eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria degli associati e le cariche all'interno degli organi sociali

vengono attribuite dal rispettivo organo.

4. Tutti i membri degli organi sociali devono far parte dell'Associazione.

ART.3 - Efficacia dello Statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
2. È obbligatorio l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione OdV.

ART.4 - Modificazioni dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea validamente costituita in prima convocazione **con la presenza con almeno i 2/3 degli associati**, in seconda convocazione **on la maggioranza assoluta degli associati. In terza convocazione con la presenza del 40 per cento degli associati. qualunque sia il numero di iscritti presenti.**

Le modifiche allo statuto dovranno ricevere, per diventare operanti, il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART.5 - Interpretazione dello statuto

1. L'interpretazione dello statuto segue le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

TITOLO 2 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

ART.6 - Solidarietà

1. L' A.S.TOS., Associazione Stomizzati Toscani, riunisce tutti coloro che intendono impegnarsi nella riabilitazione fisica, psichica e sociale delle persone portatrici di stomia o comunque affette da incontinenza.

ART.7 - Finalità nel settore della stomizza- zione

1. Associare, insieme ai portatori di stomia, i medici direttamente interessati al problema, gli infermieri ed i cittadini che volontariamente intendano offrire il loro contributo.
2. Contribuire al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali, individuali e collettivi, delle persone con stomia. Svolgere ogni iniziativa

per offrire agli stomizzati le migliori condizioni di vita assicurando ad essi personale esperto, piena assistenza e consulenza tesa a facilitare la soluzione dei problemi che investono rapporti con le istituzioni.

3. Svolgere opera di sensibilizzazione e di corretta informazione riguardante la complessità dei problemi derivanti dalla stomia, presso le istituzioni regionali, provinciali, comunali, servizio sanitario nazionale e organi di informazione pubblici e privati.
4. Promuovere iniziative riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale medico e infermieristico, da sola o collaborando con enti e istituzioni disponibili a perseguire le citate finalità.
5. Stimolare la formazione di gruppi locali al fine di garantire maggiori contatti con le varie realtà presenti sul territorio della Regione Toscana per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Associazione.
6. Organizzare manifestazioni, giornate di sensibilizzazione e quanto verrà ritenuto opportuno per la raccolta di fondi.
7. Promuovere e diffondere la conoscenza delle migliori tecniche e prodotti riguardanti il trattamento delle stomie e quanto ad esse riferito, e difendere presso le istituzioni il diritto di scelta delle persone stomizzate.
8. Formare i volontari, per la promozione di gruppi di ascolto e auto aiuto al fine di supportare le persone stomizzate nella gestione quotidiana delle problematiche inerenti la stomia.

ART.8 - Ambito di attuazione delle finalità

1. L'Associazione di volontariato A.S.TOS. opera nella Regione Toscana.
2. L'Associazione ha partecipato, quale socio fondatore, alla costituzione della F.A.I.S. Federazione Associazioni Incontinenti e Stomizzati, e continua ad essere socio della medesima.
3. Può aderire ad altre organizzazioni di volontariato che operano a livellonazionale, europeo, mondiale, con finalità e scopi congrui con quelli definiti nel presente Statuto.
4. Qualunque modifica all'adesione alla

F.A.I.S. viene decisa dall'Assemblea od anche, in via eccezionale, dal Consiglio Direttivo per motivi di opportunità e di urgenza; in questo caso, la decisione è provvisoria e deve essere sottoposta alla ratifica della prima assemblea annuale.

ART.9 - Notiziario associativo

1. È redatto un notiziario periodico al fine di garantire l'informazione in merito alle varie attività svolte dall'Associazione e le comunicazioni agli iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo approva gli argomenti da trattare e i redattori dei medesimi. L'Ufficio di Presidenza cura la realizzazione del notiziario.
3. Il notiziario è pubblicato di norma con periodicità trimestrale. La copia cartacea è inviata prioritariamente a tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota associativa. Il numero contenente l'avviso di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio è inviato a tutti gli associati a c/o posta ordinaria, con allegato il bollettino postale per il rinnovo annuale della tessera.

TITOLO 3 - GLI ASSOCIATI

ART.10 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della medesima e sono mossi da spirito di solidarietà. La domanda di adesione va presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, e viene accettata o meno con delibera dello stesso. Il Consiglio Direttivo delibera entro 60 giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La delibera di rigetto va anch'essa comunicata all'interessato, entro il

termine di 30 giorni, debitamente motivata. Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 13.

2. Associati: sono cittadini italiani e non italiani che intendano partecipare alla vita associativa, condividendo senza riserve i principi e le finalità enunciati nel presente Statuto.
3. Tra essi sono previsti a titolo esemplificativo: persone stomizzate, loro familiari ed amici, personale infermieristico, medici interessati alla materia, e qualunque persona che intenda svolgere attività di volontariato.

ART.11 - Diritti

1. Tutti gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea.
2. Gli associati che siano in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di votare, direttamente o per delega, per eleggere gli organi dell'Astos e per decidere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, ad esaminare tutti i libri sociali ed a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali.

ART.12 - Doveri

1. Gli associati hanno il dovere di impegnarsi in favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro.
2. Rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
3. Pagare la quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea.
4. Contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare la propria opera secondo i fini della medesima.

ART.13 - Esclusione

1. L'associato che contravviene gravemente ai doveri del presente statuto, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'Associazione.
2. L'esclusione, debitamente motivata, è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
3. L'ufficio di Presidenza, preso atto dei motivi di contestazione, ha la facoltà, mediante comunicazione scritta trasmessa con raccomandata A.R., di sospendere l'associato da ogni sua funzione o attività all'interno dell'Associazione in attesa del deliberato dell'Assemblea.
4. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso da inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, sempre per raccomandata a.r., alla Presidenza che a sua volta, entro trenta giorni, decide di revocare la sospensione oppure di confermarla e in tal caso la vertenza è trasmessa alla prima Assemblea dei soci, che decide in merito in via definitiva.

ART.14 - Recesso

1. L'associato può recedere in qualunque momento mediante comunicazione scritta da inviare al presidente.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. L'Ufficio di Presidenza invia un sollecito di pagamento della quota annua unitamente alla lettera di convocazione dell'Assemblea annuale.

TITOLO 4 – GLI ORGANI

ART.15 - Indicazione degli organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Presidenza, il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario, **l'Organo di Controllo e i Revisori dei Conti.**

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo il

rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

CAPO 1 - L'ASSEMBLEA

ART.16 - Composizione e compiti

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro degli associati ed è presieduta dal presidente o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei vicepresidenti.
2. **Ciascun associato ha un voto.**
3. L'Assemblea è l'organo decisionale cui spetta il compito ed il potere di determinare, dirigere e controllare tutte le attività associative, per il conseguimento delle finalità statutarie.
4. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - 4.1. Nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti
 - 4.2. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - 4.3. Approva il bilancio d'esercizio e il bilancio di previsione.
 - 4.4. Approva i regolamenti al presente statuto,
 - 4.5. Ratifica la istituzione di sedi operative, le obbligazioni e le assunzioni di impegni,
 - 4.6. Determina la quota associativa annuale e fissa la percentuale di questa che viene erogata alla sede operativa di riferimento.
 - 4.7. Ha facoltà di nominare il Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo,
 - 4.8. Decide motivandola la espulsione di un associato.
 - 4.9. Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
 - 4.10. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione
 - 4.11. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza

ART.17 - Convocazione

1. L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, mediante invito scritto contenente

il luogo, la data e l'ora di effettuazione nonché l'ordine del giorno, spedito a ciascun associato, almeno 15 giorni prima della riunione, a mezzo di lettera, fax, posta elettronica, posta prioritaria.

2. L'assemblea ordinaria e straordinaria può essere convocata dal presidente dell'Associazione, dal vicepresidente, dal consiglio direttivo su iniziativa propria o di almeno il venticinque per cento (25%) dei soci facenti parte dell'Associazione in regola con le quote sociali.
3. **Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.**

ART.18 - Validità dell'Assemblea

1. L'assemblea, ~~sia ordinaria che straordinaria~~, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, ~~presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro iscritto~~; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti.
2. La seconda convocazione può essere prevista nello stesso giorno della prima, con un intervallo di tempo di almeno 3 ore.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
4. **Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno i 2/3 degli associati, in seconda convocazione la presenza della maggioranza assoluta degli associati. In terza convocazione con il 40% gli associati. Sia in prima che in seconda che in terza convocazione le delibere sono accolte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.**
5. **Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole dei ¾ degli associati.**

ART.19 - Deliberazioni

1. Ciascun associato può rappresentare sé stesso e per delega altri due soci.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti salvo quanto previsto per le modificazioni dello statuto.
3. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti la qualità delle persone.

ART.20 - Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario.
2. Il verbale è tenuto a cura della presidenza nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali.

CAPO 2 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21 - Composizione

1. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea fra tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale al 31 dicembre dell'anno precedente. Si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti, anche tramite videoconferenza. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile di componenti, da un minimo di 7 a un massimo di 12, mediante i quali deve essere assicurata la presenza delle seguenti categorie di soci:
 - a. *persone portatrici di stomia;*
 - b. *medici;*
 - c. *infermieri esperti in stomaterapia;*
 - d. *persone non stomizzate;*
4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione e i nuovi consiglieri scadono, in ogni caso, insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se la mancanza si verifica nell'ultimo trimestre del triennio non si dà

luogo alla sostituzione, ma si aspettano le nuove elezioni.

5. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni entro il termine massimo di 60 giorni.
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza: il presidente, i due vicepresidenti, il segretario, il tesoriere, che vanno a formare, di diritto, la presidenza.

ART.22 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo per la gestione dell'Associazione
2. In particolare, ha il compito di:
 - a) dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
 - b) perseguire la finalità dell'Associazione con i mezzi previsti;
 - c) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - d) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
 - e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - f) indire le riunioni dell'Assemblea;
 - g) nominare uno o più membri per presenziare a riunioni o eventi in rappresentanza dell'Associazione;
 - h) nomina tra i propri membri due delegati, di cui almeno uno stomizzato, per rappresentare l'associazione all'interno della federazione nazionale F.A.I.S.
 - i) promuovere la costituzione nella Regione Toscana di sedi operative A.S. TOS. nei Comuni e nelle Province.
 - j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati
3. Il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre le liste dei candidati sulle quali sarà chiamata ad esprimersi l'Assemblea; La formazione delle liste dovrà prevedere un numero di candidati maggiore del numero degli associati da eleggere.
4. L'espressione di voto da parte degli associati, in regola con il pagamento delle quote, potrà avvenire anche mediante posta o altri strumenti informatici.

La commissione elettorale dovrà garantire la riservatezza delle schede trasmesse per posta;
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli

amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

CAPO 3 - LA PRESIDENZA

ART.23 - Elezione e durata

1. Il presidente, scelto fra i consiglieri stomizzati, ed i due vicepresidenti, almeno uno dei quali stomizzato, sono eletti dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei consiglieri.
2. Con le stesse modalità sono eletti, prima il segretario ed il tesoriere, poi altri due membri che completano l'Ufficio di Presidenza.
3. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. L'Ufficio di Presidenza è collegialmente responsabile della oculata conservazione e archiviazione dei dati relativi a ciascun iscritto, che saranno trattati ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m.i., e del Reg. UE n. 679/2016, GDPR.

ART.24 - Il presidente - Funzioni

1. Il presidente ha la rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti.
2. Egli svolge i seguenti compiti:
 - a) Compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione;
 - b) Convoca e presiede l'Assemblea e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
 - c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
 - d) Ha la facoltà di nominare procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione;
 - e) Rilascia quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque, versate all'Associazione.
3. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti

ART. 25 - I vicepresidenti: Funzioni

1. I due vicepresidenti collaborano con il Presidente per il raggiungimento dei fini propri dell'Associazione;

2. Possono agire disgiuntamente con incarichi particolari a loro affidati dal Presidente o dall'organo di Presidenza.
3. In caso di mancanza, impedimento o grave inadempienza da parte del Presidente, il vicepresidente più anziano lo sostituisce nelle funzioni indicate all'articolo precedente e procede senza indugio, nei successivi dieci giorni, alla convocazione urgente del Consiglio Direttivo per i provvedimenti conseguenti.

CAPO 4 - ALTRI ORGANI

ART. 26 - Il Segretario

1. Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno. Spetta al segretario la tenuta e l'aggiornamento del libro degli associati con l'indicazione del numero degli iscritti ed ogni altra utile informazione.
2. Il segretario provvede alla redazione del verbale delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.
3. Il segretario cura l'ordinata gestione dell'attività di segreteria, tiene il protocollo della corrispondenza, dirama gli inviti per le riunioni degli Organi, segue le direttive del Presidente, al quale risponde, e si avvale, nella sua opera e per quanto possibile, dei moderni mezzi di supporto informatizzato e di altri volontari che siano disponibili a prestare la propria opera.

ART. 27 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno. Tiene i libri contabili dell'Associazione ed archivia i documenti giustificativi.
2. Ha facoltà di riscuotere somme, eseguire i pagamenti deliberati, rilasciare quietanza, provvedere ad operazioni bancarie attive e passive.
3. I movimenti di tesoreria sono svolti attraverso un conto corrente bancario e/o postale, intestato all'Associazione, con facoltà di effettuare le operazioni da parte del tesoriere e del presidente, con firma disgiunta.
4. Al tesoriere è consentito effettuare movimenti per cassa entro il limite fissato dall'organo di Presidenza.
5. Il tesoriere tiene l'amministrazione generale,

insieme al presidente predisporre il bilancio consuntivo e preventivo, se richiesto, da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'esame e successivamente all'Assemblea per l'approvazione.

ART.28 - Organo di controllo

- ~~1. I revisori dei conti vengono eletti dall'assemblea; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.~~
- ~~2. Essi partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea e, se richiesto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Presidenza, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.~~
- ~~3. I revisori dei conti hanno il compito di:
 - ~~a. controllare i registri contabili;~~
 - ~~b. vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione~~
 - ~~c. riferire all'Assemblea per l'approvazione del bilancio.~~~~
4. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, si applica la disciplina ivi prevista.
5. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 6.
7. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 8.

9. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO 5 - LE RISORSE ECONOMICHE

ART.29 - Indicazione delle risorse

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Le risorse economiche dell'Associazione, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, derivano da fonti diverse, quali:
 - a) quote associative contributi pubblici e privati
 - b) donazioni e lasciti testamentari
 - c) rendite patrimoniali
 - d) proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
4. Le risorse economiche delle sedi operative sono costituite da:
 - a) percentuale della quota annua di iscrizione determinata dall'Assemblea;
 - b) erogazioni liberali di modico importo;
 - c) proventi derivanti da manifestazioni organizzate dalla sede, previa comunicazione all'organo di Presidenza, che le autorizza o le sottopone all'approvazione del Comitato Direttivo.
5. Il segretario della sede operativa predisporre il rendiconto economico annuale da trasmettere al Tesoriere dell'Associazione entro il 10 febbraio dell'anno successivo, per

la redazione del bilancio consuntivo annuale.

ART.30 - Contributi

1. I contributi degli associati sono costituiti dalla quota associativa annuale stabilita dall'assemblea, versata sul conto corrente intestato all'Associazione oppure in contanti, sia nelle mani del Tesoriere, sia presso la sede territoriale di iscrizione, che rilasciano idonea ricevuta. Le quote versate nel mese di dicembre vengono a valere per l'anno successivo.
2. La quota annuale viene ripartita, secondo le determinazioni decise dall'Assemblea, con la F.A.I.S. ONLUS e con le sedi territoriali.
3. Le sezioni territoriali, a fronte delle quote incassate direttamente, provvedono a versare al Tesoriere gli importi delle medesime, trattenendosi la quota spettante alla sezione.

ART.31 - Erogazioni, donazioni e lasciti

1. Le erogazioni liberali in denaro, di modico importo, a favore dell'Associazione sono accettate dall'Ufficio di Presidenza, che ne dispone la utilizzazione. Altrettanto per le erogazioni liberali, sempre di modico importo a favore di una sede territoriale, la quale ne dispone, autonomamente, l'utilizzo
previa semplice comunicazione all'Ufficio di Presidenza, per l'accettazione.
2. Le donazioni per importi superiori a 1.000 euro ed i lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutarie dell'Associazione.
3. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario.
4. Il presidente attua le delibere dell'Assemblea e compie i relativi atti giuridici.

TITOLO 6 - IL BILANCIO

ART.32 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha la durata di un anno, esso va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni anno solare il Consiglio Direttivo esamina il bilancio consuntivo

redatto ai sensi del precedente art. 27 per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

3. Il bilancio consuntivo rimane depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione.
4. Il bilancio preventivo delle spese e delle entrate per l'esercizio successivo può essere predisposto qualora richiesto da particolari esigenze.

ART.33 - Approvazione del bilancio

1. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, è approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il registro regionale delle organizzazioni di volontariato, fino all'istituzione del registro unico nazionale.
2. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - a) libro degli associati, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dell'Ufficio di Presidenza;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

TITOLO 7 - LE CONVENZIONI

ART.34 - Stipulazione delle convenzioni

1. La convenzione tra l'Associazione ed altri enti e soggetti è deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta dell'organo di Direzione.
2. Le sedi operative in quanto prive di autonomia giuridica non possono stipulare convenzioni.
3. Il presidente ha il compito di provvedere alla stipula.

TITOLO 8 - VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART.35 - Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della

- comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
 3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
 4. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART.36 - Dipendenti e Collaboratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

TITOLO 9 - RAPPORTI CON ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

ART.37 - Rapporti con enti e soggetti pubblici e privati

1. L'Associazione partecipa e collabora con altri enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e

di solidarietà previste dallo statuto.

2. Le sedi operative potranno essere autorizzate ad intrattenere rapporti di collaborazione con le amministrazioni locali e con le altre associazioni di volontariato.

TITOLO 10 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.38 - Scioglimento dell'Associazione

3. 1. Lo scioglimento viene deliberato dall'Assemblea, convocata in forma straordinaria, che nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche nella persona del presidente.
4. 2. In caso di scioglimento il patrimonio residuo dell'Associazione che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel campo sanitario senza fine di lucro, secondo le indicazioni dell'assemblea e nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
5. 3. Qualora l'Associazione abbia usufruito di contributi da parte di Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni la devoluzione

ART.39 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) s.m.i. e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

* * *

(approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta tenutasi il giorno 5 ottobre 2024)